



TRIBUNALE DI BRINDISI

Settore esecuzioni

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Cosimo Almiento - Presidente

Dott. Stefano Sales - Giudice

Dott. Gianmarco Galiano - Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 280/2015, avente ad oggetto reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.

IL CASO.it

TRA
s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. _____, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Principe Amedeo n. 190, presso lo studio dell'avv. Maria Amelia Giorgino, che la rappresenta e difende, giusta procura ad litem a margine del reclamo.

RECLAMANTE

_____ in persona del suo Amministratore Unico sig.ra _____ elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica (Br), alla via Colombo n. 30, presso lo studio dell'avv. Armando D'Ippolito, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di opposizione a precetto.

RECLAMATO

Premesso che la società M. assumeva di vantare nei confronti della un credito per €53.144,50 rinveniente dalla fattura dell'1.08.2006; che in virtù di tale credito, la creditrice chiedeva ed otteneva dal tribunale di Bari ingiunzione di pagamento nei confronti della ; che il decreto veniva opposto dalla debitrice e, nel conseguente giudizio, il Giudice istruttore dichiarava la continenza della causa con altra già pendente davanti al tribunale di Brindisi e fissava termine per la riassunzione dinanzi al primo giudice; che in tale ordinanza il Giudice istruttore non dichiarava la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo; che il giudizio non veniva riassunto.

Successivamente, la azionava il titolo giudiziale, cioè il decreto ingiuntivo oramai divenuto irrevocabile, con un atto di pignoramento presso terzi. In risposta, la Ice notificava atto di opposizione a precetto con istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ed il Giudice dell'esecuzione sospendeva il processo esecutivo ritenendo erroneamente che l'azione esecutiva fosse stata incoata in difetto di un valido titolo giudiziale.

Avverso tale provvedimento la società proponeva reclamo.

Si costituiva il reclamato, il quale sosteneva la pretestuosità e l'infondatezza degli assunti avversari ed il Collegio riservava di decidere.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Alla base di ogni ulteriore e successiva argomentazione vi è la convinzione che "ove il giudice dell'opposizione abbia fissato un termine ex art. 50 c.p.c., per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, la mancata




tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente definitiva irrevocabilità del decreto opposto, non rilevando in contrario che di esso il giudice a quo abbia revocato soltanto la provvisoria eseguibilità originariamente accordata dovendosi anzi escludere, proprio in virtù di tale revoca espressa, una implicita revoca del decreto nella sua interezza esecutiva di quest'ultimo (Cass. Civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14175).

Difatti, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza deve contenere una contestuale pronuncia, sia pure implicita, di revoca o nullità del decreto opposto e se ciò non avviene, il decreto ingiuntivo deve ritenersi irrevocabile.

Nel caso di specie, peraltro, non si pone un problema di competenza, quale presupposto di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma di continenza di cause che si configura laddove sussistono più cause che, seppur diverse, sono caratterizzate da un nesso particolarmente intenso, che ne giustifica la trattazione congiunta dinanzi allo stesso giudice al fine di dare attuazione, mediante il *simultaneus processus*, al principio di economia processuale nonché al fine di evitare possibili contrasti di giudicato.

Si ribadisce che nel caso in esame non si pone un problema di incompetenza ex art. 38 c.p.c., come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, ma di continenza, per cui il Tribunale di Bari successivamente adito, pur rimanendo competente per materia e territorio, ha dichiarato la continenza tra il giudizio monitorio ed il giudizio ordinario già pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato, in ordine alla definitiva efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo,



trova piena applicazione nel caso in esame, poiché il Tribunale di Bari, nel dichiarare la continenza delle cause ex art. 39, II comma c.p.c., non si è espresso in ordine alla propria competenza e non ha fatto alcun riferimento alla conseguente validità e caducazione del decreto ingiuntivo.

Per le considerazioni suddette, il decreto ingiuntivo n. 1498/2011 emesso dal Tribunale di Bari deve ritenersi irrevocabile e di conseguenza il pignoramento presso terzi incoato in forza di un valido titolo giudiziale.

Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione.

Condanna il reclamato al pagamento in favore della società reclamante delle spese processuali per la presente fase che si liquidano in €2.2174, di cui €174,00 per spese ed €2.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa;

Si comunichi.

Brindisi, li

Il Giudice relatore

Dott. Gianmarco Galiano

Il Presidente

Dott. Alimento



Deposito 16-3-25